

COMUNE DI OLGiate MOLGO

Provincia di Lecco



IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. **05/2024** del 6 Febbraio 2024 – “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024–2026”- 3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE.

L'anno 2024, il giorno 06 del mese di Febbraio il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rachele Capristo nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 12.03.2021 con decorrenza dell'incarico a far data dal 13.03.2021 al 12.03.2024, esprime il proprio parere su “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026” – 3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE;

VISTO che in data 30.01.2024 è stata trasmessa via e-mail la proposta di Giunta n. 10 del 23.01.2024 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026” in relazione al quale il Revisore esprime parere in merito a - 3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE;

VISTI:

- L'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- L'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 “*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”
- L'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 “*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo...*”;
- L'art. 1, comma 102 della L. 311/2004 “*Le amministrazioni pubbliche Adegua le proprie politiche di reclutamento del personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;*
- L'art. 3 “Semplificazione e flessibilità del turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- L'art.1, comma 557 della L. n. 296/2006, il quale recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratica-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - b) *Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione collettiva integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- L'art. 1, comma 557 ter della L. n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 ovvero “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,*

anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- L'art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- Il decreto –legge 34/2019, art. 33, e in sua applicazione il DCPM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in L. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni ed ha introdotto una significativa modifica del sistema del calcolo delle capacità assunzionali delle amministrazioni comunali, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale e che, a decorrere dal 20 aprile 2020, la capacità assunzionale non è più collegata alle cessazioni ma è rappresentata da una percentuale di incidenza della spesa del personale rispetto alle entrate correnti variabile a seconda della dimensione dell'Ente;

TENUTO CONTO

- che il Governo ha emanato un provvedimento recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR (c.d. Decreto PNRR 2), pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30/04/2022 con il n. 36/2022 ed entrato in vigore il 1° maggio 2022;
- che l'art. 1 del D.L. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modifiche dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ha modificato l'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ove viene previsto che le linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale, adottate con appositi decreti ministeriali (vedasi le attuali Linee di indirizzo adottate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018), debbano orientare le pubbliche amministrazioni verso fabbisogni prioritari o emergenti, ma non più riferiti a nuove figure e competenze professionali, bensì alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che:

- Il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lettera a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- L'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato con la L. 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti locali delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- gli enti sono chiamati a determinare annualmente il Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo, ne rispondono in via disciplinare;
- Con l'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021 e con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'art.1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei Fabbisogni di cui all'art. 6, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'art. 7, comma 1, del DM n. 132/2022 ed è fissato al 31 gennaio di ogni anno; in caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, il suindicato termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione del bilancio;

VISTI ALTRESI':

- L'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relativi agli ultimi tre*

rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia...;

- Il D.P.C.M. del 17/03/2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", previsto dal sopra citato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- La Circolare interministeriale del 13/05/2020, in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17/03/2020;
- Il D.M. n. 132/2022 di attuazione dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021 e del D.P.R. n. 81/2022;

RILEVATO che l'Ente ha effettuato la ricognizione per l'anno 2024 di eventuali situazioni di esubero di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1. Del D.Lgs. n. 165/2001, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 16.01.2024;

ESAMINATA la proposta di Giunta N. 10 del 23.01.2024 avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026**"- 3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE;

PRESO ATTO CHE L'ENTE:

- Ha espresso la volontà con nota prot. N. 0000845 del 19.01.2024 di trasformare il posto di operatore esperto dei servizi amministrativi part-time che si renderà vacante dal 01.05.2024 in un posto di istruttore dei servizi amministrativi a tempo pieno per una migliore organizzazione e efficienza del servizio affari generali a cui il posto è dedicato;
- Rispetta il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- Rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, relativo alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato che non può superare la medesima spesa sostenuta nell'anno 2009 e quantificata in €. 7.355,30;
- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state conteggiate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;

RILEVATO CHE IL COMUNE:

- Si colloca nella fascia demografica e) (popolazione tra 5000 e 9999 abitanti) avendo una popolazione residente pari a 6304 (al 31/12/2023);
- Il rapporto tra le spese di personale (al netto dell'Irap) rilevata nell'ultimo rendiconto approvato (2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020-2021-2022) al netto del FCDE si attesta al **23,73%** e pertanto entro il valore soglia previsto per la fascia di abitanti, pari al **26,90%**;
- la capacità assunzionale potenziale, in termini di spazio finanziario disponibile, risulta essere pari a €. 742.059,88 (spesa di personale 2018) + 192.935,57 (26% incremento anno 2024) = €. 934.995,45;
- Lo spazio finanziario teorico disponibile per le nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del D.M. 17/03/2020, Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari a €. 972.921,43 (€. 3.616.808,30 x 26,90%);
- A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo Ente si verifica la seguente condizione: la spesa massima di personale consentita per l'anno 2024 è pari a €. 934.995,45;
- La spesa di personale prevista per l'anno 2024 a regime dopo le assunzioni previste nella sezione 3. Sottosezione fabbisogno del personale è pari ad € 786.029,81 ed è pertanto inferiore al limite di spesa previsto per l'anno 2024 pari a €. 934.995,45 con una spesa massima di personale utilizzabile pari a €. 148.965,64;
- che non emergono situazioni di personale in esubero come da attestazioni dei Responsabili dei servizi allegate alla delibera della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2024.

CONSTATATO che:

- Non risultano previste assunzioni a tempo determinato;
- Sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'articolo 33 del DL 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, in merito al valore soglia

calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi al netto del FCDE di cui al Bilancio di previsione assestato 2022;

- Risulta mantenuto l'equilibrio pluriennale del Bilancio di Previsione esercizio 2024-2026, come dai dati della previsione già approvata e tenuto conto delle risultanze dell'esercizio finanziario 2022 che chiude con un risultato di amministrazione disponibile pari ad €. 1.212.517,05;

PRESO ATTO che:

con il presente atto sono previste per l'anno 2024 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati:

- ✓ n. 1 unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione– profilo professionale "Funzionario servizi generali" (ai sensi nuovo inquadramento previsto dal C.C.N.L. in vigore dal 01/04/2023) contratto a tempo pieno e indeterminato da destinare all'Area Affari generali, Assistenza, Cultura ed istruzione, Sport e tempo libero - Costo annuo €. 26.737,45 oltre oneri riflessi pari a €. 7.250,64 e IRAP €. 2.272,68 e previa mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e successivamente in caso di esito negativo mediante concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri enti;
- ✓ n. 1 unità di personale inquadrato nell'Area degli Istruttori – profilo professionale Istruttore dei Servizi Amministrativi (ai sensi nuovo inquadramento previsto dal C.C.N.L. in vigore dal 01/04/2023) contratto a tempo pieno e indeterminato da destinare all'Area Affari generali, Assistenza, Cultura ed istruzione, Sport e tempo libero - Costo annuo €. 24.617,11 oltre oneri riflessi pari a €. 6.676,33 e IRAP €. 2.092,45 e previa eventuale mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e successivamente in caso di esito negativo mediante concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri enti;

Considerato che:

- Il maggior costo delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2024-2026 è previsto negli stanziamenti del Bilancio 2024/2026, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2023 e modificati con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 01.02.2024 relativa all'approvazione della variazione urgente nr. 1 al bilancio di previsione 2024-2026;
- Che per l'anno 2025 e 2026 non è prevista alcuna assunzione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'Art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dal Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra e dai Responsabili dei servizi Alberto Maggioni (Servizio polizia locale), Sabrina Mandelli (Servizio finanziario), Marco Cappucci (Servizio territorio), Massimo Nobile (Servizio affari generali) in data 30.01.2024;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U.-D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Sabrina Mandelli in data 30.01.2024;

ACCERTA

che il documento predisposto da questo Ente quale "3. Sottosezione fabbisogno del personale" del PIAO 2024-2026, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale di spesa della dotazione organica è rispettato;


ESPRIME

per quanto di sua competenza parere favorevole: "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026" – 3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE.

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio e dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Milano li, 06 febbraio 2024

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Rachele Capristo



Da: Rachele Capristo <revisorecapristorachele@outlook.it>
Inviato: martedì 6 febbraio 2024 12:20
A: ragioneria@comune.olgiatemolgora.lc.it
Oggetto: VERBALE N. 5 DEL 06.02.2024 - PIAO-3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE
Allegati: VERBALE N. 5 DEL 06.02.2024 - PIAO-3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE.pdf
Categorie: Categoria rossa

Gent.le Rag. Mandelli,
trasmetto in allegato il VERBALE N. 5 DEL 06.02.2024 - PIAO-3. SOTTOSEZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE.
Cordiali saluti
Dott.ssa Rachele Capristo
Revisore Unico dei Conti

